



Prot. n° 3072/p/cv

Roma, 23 febbraio 2009

A tutte le Casse Edili

e p.c. ai componenti il  
Consiglio di Amministrazione  
della CNCE

Loro sedi

### Comunicazione n°382

#### **Oggetto : apprendisti**

Facendo seguito alla Comunicazione n°375 ed in relazione alle richieste formulate da diverse Casse Edili, si forniscono gli ulteriori seguenti chiarimenti in merito alla prestazione economica riconosciuta agli apprendisti in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi metereologici.

1. La prestazione aggiuntiva riconosciuta agli apprendisti in sostituzione del trattamento CIG erogato dall'INPS agli operai, è pari all'80% della retribuzione perduta dall'apprendista, comprensiva della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia.
2. Ai fini del suddetto calcolo va tenuto presente il massimale retributivo mensile in atto per la prestazione CIG erogata dall'INPS agli operai.  
Tale massimale va considerato per intero e cioè al lordo della riduzione di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986 n. 41.  
Detta riduzione è infatti correlata al fatto che la prestazione INPS per CIG corrisposta agli operai non è soggetta ad alcuna contribuzione previdenziale.  
Dovendo il trattamento erogato agli apprendisti dall'impresa in sostituzione della CIG essere assoggettato a contribuzione dall'impresa medesima -anche per la parte a carico dell'apprendista - l'applicazione della richiamata riduzione prevista dall'articolo 26 si tradurrebbe in una duplicazione di oneri a carico dell'apprendista stesso.
3. Come appena precisato, l'impresa deve assoggettare il trattamento economico erogato all'apprendista in sostituzione della CIG alle contribuzioni previdenziali a proprio carico ed a quelle a carico dell'apprendista.  
Sullo stesso trattamento, inoltre, vanno effettuate le ritenute fiscali.

4. Il rimborso della Cassa Edile all'impresa va fatto sull' importo da essa erogato, al lordo delle ritenute contributive e fiscali a carico dell'apprendista.  
Non compete invece all'impresa il rimborso dei contributi previdenziali a suo carico.

\* \* \* \*

E' appena il caso di rilevare che nella materia CIG apprendisti di cui ai rinnovi contrattuali nazionali dello scorso anno sono fatte salve le intese territoriali, assunte anche in relazione all'accordo tra Ance e sindacati edili, trasmesso con lettera circolare n. 27/2008.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente  
Mauro Macchiesi

Il Presidente  
Armido Frezza

